



Autorità Nazionale Anticorruzione

Deliberazione n. 577 del 18 maggio 2016

Oggetto: fascicolo 870/2015 - Concessione di progettazione, costruzione e gestione del cimitero urbano di Latina

Esponente: Ipogeo Latina s.r.l.

Stazione appaltante: Comune di Latina

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 maggio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

Considerato in fatto

E' pervenuta all'Autorità la nota, acquisita con prot. 18785 del 19.2.2015, proveniente dalla Ipogeo Latina srl, concessionaria dell'ampliamento e della gestione del plesso cimiteriale del Comune di Latina, con la quale sono state segnalate presunte inadempienze e ritardi da parte della S.A., che avrebbero costretto l'esponente a far convenire in giudizio il comune di Latina.

L'esponente ha segnalato la mancata approvazione del progetto definitivo che impediva di realizzare le opere di ampliamento, il ritardato accesso per il concessionario ai dati dei titolari delle sepolture, il mancato pagamento di fatture corrispondenti ai canoni di mantenimento per € 1.605.330,45 e per altri servizi.

L'esponente ha citato in giudizio presso il Tribunale di Latina il Comune di Latina con atto del 15.12.2014 chiedendo, tra l'altro, il pagamento delle fatture non onorate.

E' stata aperta istruttoria con nota 26229 del 6.3.2015.

L'esponente con nota prot. 39645 del 2.4.2015 ha richiesto audizione presso l'Ufficio istruttore, che si è svolta il 23.4.2015.

Con nota 3445 del 30.3.2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i rapporti con il Parlamento – Ufficio III – Servizio I, ha chiesto di inviare agli uffici del Ministro dell'Interno gli elementi di propria competenza in riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 4-03647 del Sen. Giuseppe Vacciano, concernente l'intervento di cui trattasi.

Nell'atto di sindacato ispettivo sopra citato è stato richiesto al Governo di segnalare a questa Autorità la convenzione in argomento al fine di verificare le molteplici incongruenze che risultano caratterizzarne l'esecuzione: se il progetto è stato validato, se in mancanza della validazione definitiva si sospendano o meno i termini del contratto, se sussista o meno l'equilibrio del PEF, se le utenze dell'area cimiteriale siano a carico del concessionario o dei cittadini, l'appropriatezza o meno in termini di economicità della realizzazione dei loculi provvisori pagati come prestazione in extra convenzione, «se sia lecito il sopravvenuto stravolgimento dell'unico obiettivo del bando di gara ad evidenza pubblica ossia l'ampliamento del cimitero al quale, successivamente è stata affiancata l'erogazione di servizi funebri istituzionali ». In data 14.5.2015 il Presidente dell'Anac ha informato il gabinetto del Ministro dell'Interno circa la presa in carico del sindacato ispettivo sopra citato e l'avvio dell'istruttoria di cui trattasi.

Il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 1.7.2015 ha esaminato le relazione istruttoria dell'Ufficio e ne ha disposto l'invio alle parti interessate.

La relativa nota è stata spedita con prot. 85140 del 3.7.2015; in tale nota sono state evidenziate diverse criticità collegate principalmente con i ritardi della procedura di validazione della progettazione definitiva, con la carenza all'attualità di posti per le sepolture e con la valutazione in corso, da parte della S.A., di eventuali modifiche in merito all'applicazione del contributo per le spese di mantenimento dell'area cimiteriale, posto a carico dei cittadini e tra le condizioni poste a base di gara per l'affidamento della concessione.

La S.A. ha controdedotto con nota n. 103502 del 28.7.2015 acquisita con prot. ANAC 98701 del 3.8.2015.

In data 13.11.2015 con nota 153260 l'Ufficio istruttore ha chiesto aggiornamenti alle parti e, in data 27.1.2016 è stato nuovamente audito l'esponente, su richiesta dello stesso.

Si riassume nel seguito la storia dell'appalto.

Concessione ed atti integrativi

La S.A. ha deciso di ricorrere al sistema della finanza di progetto per l'affidamento della concessione dell'ampliamento del cimitero urbano e relativa gestione dell'intero complesso cimiteriale per poter riqualificare il cimitero urbano, per ovviare alle ridotte risorse del bilancio comunale che non consentivano investimenti e mezzi adeguati per la gestione dell'intero complesso e per addivenire ad

una gestione unitaria e complessiva di tutti i servizi cimiteriali, ampliando la proposta di servizi per l'utenza a tariffe convenzionate.

Pertanto il Consiglio Comunale, con provvedimento n. 39 del 19.5.2005, ha stabilito di inserire nella Programmazione Triennale delle OO.PP. 2005-2007 l'intervento di cui trattasi decidendo di ricorrere al sistema della finanza di progetto.

In data 31 ottobre 2005, a seguito di pubblicazione di apposito avviso a formulare proposte ex art.37-bis L. 109/1994, e s.m.i., sono pervenute al Comune di Latina due proposte presentate dalle Società Consorzio Stabile Project Financing e dalla Damiani Costruzioni s.r.l.

Con delibera G.M. n.66 del 2.2.2007, ai sensi dell'art. 37 ter, comma 1, della L. 109/94 è stata dichiarata di pubblico interesse la Proposta per l'affidamento in concessione della progettazione, ampliamento e gestione del Cimitero Urbano di Latina formulata dalla società Damiani Costruzioni srl.

Con Delibera n.363/07 del 17.5.2007 il Comune di Latina ha approvato gli atti di indizione della gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della L. 109/94, ponendo a base di gara il Progetto Preliminare presentato dal Promotore.

Con Determinazione n.1631/2007 del 6.9.2007 l'amministrazione ha preso atto dell'esito della gara ex art. 37 quater della L. 109/94, dichiarata deserta, e la Giunta Municipale con provvedimento n° 750 del 2.12.2007, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la concessione al promotore individuato nella Soc. Damiani Costruzioni S.r.l. (capogruppo dell'ATI costituita con Damiani Marmi s.r.l. e Pro Deo s.n.c.).

In data 11.3.2009 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Latina e l'A.T.I. aggiudicataria che successivamente, ai sensi dell'art.8 del contratto di concessione, ha costituito la società di progetto denominata "Ipogeo Latina s.r.l.", la quale è subentrata, ai sensi dell'art. 37 quinquies della L. 109/94, all'aggiudicatario nel rapporto di concessione.

Dalla citata Convenzione si rileva che l'oggetto della stessa, come da art. 2, è « l'affidamento in concessione, da parte del Concedente, della progettazione e costruzione delle "Opere d'Ampliamento" dell'area cimiteriale e delle "Opere Accessorie"; della gestione dell' "Area Cimiteriale", costituita dall'area del cimitero urbano nella sua attuale consistenza e dall'area del previsto ampliamento; nonché della manutenzione programmata ordinaria e straordinaria della citata "Area Cimiteriale", alle condizioni e nei termini stabiliti nei successivi articoli».

Il concedente (il Comune di Latina) attribuisce in concessione al concessionario (divenuto poi Ipogeo Latina srl) (art. 4):

- la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere d'ampliamento e delle opere accessorie;
- il diritto di superficie delle aree necessarie alla costruzione delle opere di ampliamento;
- la costruzione delle opere d'ampliamento e delle opere accessorie;

- il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere d'ampliamento e le opere accessorie;
- la gestione dei servizi relativi all'Area Cimiteriale;
- la gestione del servizio di illuminazione votiva;
- la gestione di qualunque servizio attivabile in favore dell'utenza, previa approvazione del concedente;
- la manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell'Area Cimiteriale;
- la realizzazione di ulteriori interventi di riqualificazione della parte esistente per i quali si manifestasse la necessità subordinatamente alla possibilità di autofinanziamento e all'approvazione del concedente;
- in generale tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo;
- le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della convenzione.

Viene stabilito che la Concessione avrà durata di n. 30 anni decorrenti dalla stipula della Convenzione e tale durata è comprensiva della fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Viene specificato che il Concessionario s'impegna ad eseguire, tra l'altro (art.5):

- gli studi, la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere d'ampliamento e delle opere accessorie;
- la costruzione delle opere d'ampliamento e delle opere accessorie;
- la gestione funzionale e lo sfruttamento economico delle sopra citate opere;
- la gestione per tutta l' area cimiteriale dei servizi elencati all' art.6 della convenzione;
- la manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell'area cimiteriale;
- le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione.

All'art. 11 vengono specificati gli obblighi a carico del concedente tra cui:

- il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che si rendano necessari per l'esecuzione e la gestione delle opere di ampliamento e delle opere accessorie;
- l'approvazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva nei termini previsti dalla convenzione stessa (30 giorni per la validazione e successivi 45 giorni per l'approvazione); in caso contrario il Concessionario potrà procedere alla revisione della concessione (art.22) o procedere direttamente alla risoluzione della concessione (art. 28);
- la maggior durata per gli adempimenti sospende i termini contrattuali della convenzione;
- il completamento del procedimento di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001 come sostituito dal d.lgs. 302/2002, in conformità al Piano regolatore cimiteriale e al Progetto preliminare allegato alla convenzione e la garanzia che il Regolamento Cimiteriale non contiene disposizioni in contrasto con la convenzione stessa e con il "Regolamento Generale della Gestione";

- l'impegno a non realizzare nuovi cimiteri prima che siano state realizzate e definitivamente assegnate e prenotate almeno il 70% delle sepolture previste nelle opere d'ampliamento; in caso contrario, il Concessionario potrà procedere alla revisione della concessione, ai sensi dell' art. 22, o procedere alla risoluzione.

Per quanto riguarda la gestione, la convenzione (art. 19) prevede che i servizi saranno erogati dal concessionario secondo quanto previsto dal "Regolamento Generale della Gestione".

Il concessionario è autorizzato ad informare, contattare, sollecitare ogni attività nei confronti dell'utenza inerente i servizi offerti e/o resi; è autorizzato ad incassare direttamente le tariffe, i proventi ed i corrispettivi pagati dall'utenza ed è stabilito che i servizi offerti dal concessionario saranno attivati entro 60 giorni dalla convenzione per le opere esistenti e secondo l'andamento dei lavori per le opere di ampliamento.

In data 11.5.2009 è stato redatto il verbale di consistenza e di presa in consegna dell'area cimiteriale. Come risulta dallo stesso verbale, gli intervenuti danno atto che la documentazione amministrativa relativa alla gestione del cimitero e alla concessione delle sepolture è raccolta in due stanze, viene inoltre indicato che «nei prossimi giorni l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvederà alla redazione dell'elenco della documentazione archiviata. Tale documentazione rimarrà affidata al citato Ufficio Comunale che ne curerà la custodia e la messa a disposizione della Concessionaria per le attività di gestione».

Sempre nel verbale viene indicato nella parte della presa in consegna che «in riferimento al paragrafo 10) PATRIMONIO SEPOLTURE, la Concessionaria per attuare la gestione necessita di conoscere i dati delle sepolture singole, collettive, familiari, fosse ed urne presenti all'interno del cimitero, comprese le cappelle gentilizie e le aree per l'edificazione di nuove cappelle, i dati quantitativi (numero sepolture, sepolture concesse, sepolture disponibili) ed i dati amministrativi (dati anagrafici e di rintracciabilità del titolare, dati anagrafici del defunto, durata concessione). La mancata consegna di questi elementi alla Concessionaria, per ogni sepoltura presente nell'area cimiteriale, non consente di attivare la gestione, nonché di riscuotere l'incasso del contributo alle spese di mantenimento del cimitero ed alle altre somme derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate; che per l'Ipogeo, ancorché presente la documentazione, i dati dei Titolari sono "storici" non utilizzabili per attuare la riscossione del contributo alle spese di mantenimento».

In data 31.12.2009 con atto integrativo «Convenzione integrativa rep. 52040» è stato concesso alla Ipogeo srl, come stabilito in esecuzione dei patti contrattuali, il diritto di superficie sulle aree di proprietà comunali interessate dalle opere di ampliamento ed il diritto di utilizzazione sulle aree edifici esistenti.

Approvazione progettazione definitiva

Tra gli adempimenti principali della convenzione da parte della Ipogeo Latina srl era prevista la stesura della progettazione definitiva che, una volta approvata dal concessionario, avrebbe permesso l'inizio delle attività di progettazione esecutiva e dei lavori di ampliamento del cimitero.

In data 10.6.2009 la concessionaria ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo al concedente, tale progetto prevedeva un investimento pari ad € 46.993.036,60.

Con nota del 7.5.2010 la concessionaria ha trasmesso nuovamente gli elaborati del progetto definitivo, evidenziando come gli stessi fossero «integrati secondo le indicazioni emerse in sede di verifica del progetto nelle diverse riunioni intercorse, indicazioni che sono state riassunte nel verbale del 16.12.2009».

In data 4.10.2010, come risulta dal verbale della riunione tra le parti, il concedente ha richiesto alcune modifiche degli elaborati tecnici del progetto definitivo e, successivamente, con nota acquisita dal Comune il 24.12.2010 prot. n. 147231, il concessionario ha fornito i chiarimenti richiesti in sede di istruttoria ed ha trasmesso i relativi atti progettuali integrati e modificati; a seguito di ulteriore riunione congiunta, tenutasi il 19.4.2011, convocata al fine di definire alcuni aspetti di dettaglio, il concessionario, con nota acquisita agli atti il 27.4.2011 prot. n. 47848, ha integrato il progetto definitivo secondo le indicazioni emerse nella citata riunione del 19.4.2011; con successiva nota, acquisita agli atti il 21.10.2011 con prot. n. 120220, il concessionario ha trasmesso ulteriori tavole di aggiornamento del progetto definitivo.

Infine, come risulta dal «Processo verbale per la verifica della rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare del 22.12.2011», è stato rilevato dalle parti che «il progetto definitivo dell'ampliamento del Cimitero Urbano di Latina (...) è conforme al progetto preliminare allegato al contratto di concessione (...)». La proposta di delibera di G.C. per l'approvazione del progetto definitivo è stata poi inviata dal R.U.P. con nota 60557 del 4.6.2012 all'Assessore alle OO.PP.

Successivamente con nota 86162 del 3.8.2012 il RUP ha comunicato al concessionario che «per la approvazione della stessa [*progettazione definitiva n.d.r.*], successivamente alla fase istruttoria e di verifica documentale, è stata redatta la proposta di delibera n.454/2012 avente ad oggetto: «*Approvazione progetto definitivo delle opere di ampliamento del cimitero urbano di Latina e relativa dichiarazione di pubblica utilità*» per essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale. L'analisi istruttoria condotta sulla proposta di provvedimento ha evidenziato la sussistenza di diverse criticità; in particolare ha evidenziato la necessità di operare una revisione della convenzione, di alcuni aspetti regolamentari e del PEF che ne postula i presupposti economici. I risultati di tale istruttoria evidenziano che, nelle more della verifica e degli adeguamenti richiesti, non sussistono le condizioni per l'approvazione da parte della Giunta comunale del provvedimento citato. Per quanto sopra illustrato, si invita codesto Concessionario a voler provvedere, essendo in presenza del periodo feriale, entro 50 giorni dalla presente, alla trasmissione del Piano Economico Finanziario aggiornato, corredato dal piano degli investimenti, del prospetto delle

fonti di copertura e di quanto altro necessario per consentire alla Amministrazione di valutare compiutamente quali siano le condizioni per garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della iniziativa».

Il concessionario ha risposto con nota del 7.9.2012 contestando la genericità delle criticità sollevate e la responsabilità della S.A. nel ritardo di oltre tre anni nell'approvazione del progetto definitivo e, con successiva nota del 5.12.2012, ha richiesto accesso agli atti del procedimento di approvazione del progetto definitivo, a cui il concedente ha risposto con diniego con nota 140228 del 12.12.2012.

Tale diniego ha comportato il ricorso al T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, da parte del concessionario, (ricorso 50/2013) che si è concluso con la sentenza 287/13 del T.A.R., che ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in quanto la stessa con nota 31252 del 5.3.2013 ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti della ricorrente.

In relazione alla mancata approvazione del progetto definitivo risulta che il Segretario Generale del Comune con nota 79323 del 17.7.2012 ha sollevato delle eccezioni in merito ad elementi che potrebbero incidere sui presupposti e sulle condizioni di base per l'equilibrio economico-finanziario, affermando, tra l'altro, che:

- risulta acquisita agli atti dell'Amministrazione Comunale la sentenza della Corte di Appello n. 1488/2012 sez. I, con la quale si dichiara *"la nullità, per violazione degli artt. 3 e 8 della L. 287/1990 degli artt. 4 lett. d) e 6, comma 1 lett. e) della Convenzione stipulata in data 11.03.2009 tra il Comune di Latina e la Ipogeo s.r.l. nella parte in cui attribuiscono a quest'ultima il diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funebri nell'area cimiteriale di Latina"* e che tale provvedimento giudiziario costituisce senz'altro motivo di revisione del PEF;
- con nota 61342 del 6.6.12 il concessionario comunicava «definitiva revoca da parte dell'Istituto Bancario del finanziamento che assisteva l'intero progetto per l'impossibilità di realizzare gli investimenti previsti a causa della mancata approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo»;
- non è stato in alcun modo concluso dal R.U.P. il procedimento di validazione del progetto definitivo.

Dopo l'accesso agli atti il Concessionario, con nota del 21.3.2013, ha risposto ai rilievi di cui alla citata nota del Segretario Generale, 79323 del 17.7.2012, evidenziando che:

- per quanto attiene la revisione del P.E.F. con «note del 3.4.2012 e del 27.2.2013 la scrivente ha comunicato di aver provveduto ad applicare la nota sentenza della Corte d'Appello di Roma, n. 1488/12, a far data dal 10.4.2013, nonché ha rappresentato le modeste ripercussioni sul PEF che non necessita, al momento, di adeguamento, né tantomeno possono giustificare l'attivazione del procedimento di revisione di cui all'art. 22 della convenzione»;

- circa la revoca del finanziamento bancario il Concessionario «conferma quanto già dichiarato nella riunione dello scorso 7 marzo, di cui al verbale in atti, e precisamente che, come ampiamente noto a Codesta Amministrazione, il ritardo nell'approvazione del Progetto Definitivo dell'opera da parte del Comune di Latina, ha comportato l'impossibilità per la Concessionaria di seguire il cronoprogramma degli investimenti e, conseguentemente, il pieno utilizzo del finanziamento nel periodo previsto. Per le somme non utilizzate l'Istituto Finanziatore, ad oggi, ha confermato la propria disponibilità a continuare ad assistere con relativo finanziamento, la realizzazione dell'opera in project financing, secondo il nuovo cronoprogramma»;
- sulla mancata conclusione della validazione la Ipogeo srl «rappresenta che anche in questo caso i rilievi sono facilmente superabili, e comunque riguardano atti interni al Comune del tutto estranei al ruolo del concessionario. Peraltro, la questione relativa alla validazione é stata ampiamente affrontata e superata già all'inizio del 2011 durante la gestione Commissariale».

Per risolvere la problematica inerente l'approvazione del progetto definitivo, la concessionaria ha richiesto, con nota 39091 del 13.3.2013, un tentativo di componimento bonario; successivamente con delibera n. 24 del 20.1.2016 il Commissario Prefettizio ha approvato il progetto definitivo sbloccando di fatto la situazione di stallo.

In tale delibera sono state evidenziate la necessità di garantire il regolare svolgimento della concessione in project financing e, pertanto, di riprendere le attività di realizzazione dell'opera e la obbligatorietà di provvedere «alla approvazione del progetto definitivo in quanto trattasi di adempimento contrattuale fissato dall'art. 11, c. 1/bis del contratto di concessione». Viene inoltre richiamata la nota prot. 141354 del 21.10.2015 con la quale il Commissario, nel sottolineare il perdurare della situazione di emergenza in ordine alla cronica carenza di loculi per le tumulazioni, sollecitava «la necessità di porre in essere, con estrema sollecitudine, tutti gli adempimenti necessari per consentire l'ampliamento del complesso cimiteriale così come previsto nel contratto di concessione».

In tale atto viene inoltre espressa la «volontà di procedere, con ulteriore e successivo atto, alla nuova imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (...) sulle aree di proprietà interessate alla realizzazione dell'opera»; tale imposizione del vincolo implicherà la ripetizione di una Variante Parziale di PRG.

Censimento sepolture, Contributo annuale e riequilibrio P.E.F.

L'incasso dei contributi alle spese di mantenimento provenienti dagli utenti (richiedenti le sepolture o loro aventi causa) è tra le condizioni per l'equilibrio del P.E.F. ed è un contributo alle spese di gestione e mantenimento dell'intera area cimiteriale.

L'art. 23, comma 1, lett. e) della Convenzione prevede il «Contributo per le spese comuni di mantenimento dell'Area Cimiteriale» che, da quanto agli atti, è stato posto a carico di tutte le sepolture – quindi anche delle preesistenti- ed ammonta ad € 15,00 oltre IVA all'anno. La richiesta di tale contributo è partita in ritardo per le problematiche connesse all'anagrafica delle sepolture, a cui si è aggiunta la resistenza al pagamento da parte dei referenti delle sepolture; resistenze che hanno indotto l'amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Municipale del 28.4.2015 n. 237, a sospendere per mesi quattro la riscossione del contributo del canone di mantenimento.

Il Concessionario ha riscontrato infatti all'inizio delle difficoltà a ricostruire l'anagrafica ed ha inviato diverse note di sollecito all'amministrazione per ottenere la documentazione richiesta in occasione della consegna dell'Area Cimiteriale, vale a dire gli indirizzi aggiornati degli originari richiedenti per consentire la spedizione delle richieste di pagamento del contributo alle spese di mantenimento dell'area cimiteriale.

Successivamente, con deliberazione 44/2010 del 30.7.2010, il Commissario Straordinario, nominato dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto ad aprile 2010, prendeva atto della diffida e messa in mora del concessionario del 12.2.2010 prot. 19034 con il quale si sollecitava l'amministrazione comunale a riequilibrare il PEF per mancato introito «ovvero mediante l'immediata consegna degli indirizzi degli utenti per l'inoltro della richiesta del contributo al mantenimento dell'area Cimiteriale» e prendeva atto «come risulta dal verbale del 27 aprile 2010 (allegato sub A) che l'Amministrazione non dispone dei dati aggiornati delle sepolture singole, collettive, familiari, fosse ed urne presenti all'interno del cimitero, comprese le cappelle gentilizie, né dei dati quantitativi (numero sepolture, sepolture concesse, sepolture disponibili) e dei dati amministrativi (dati anagrafici e di rintracciabilità del titolare, dati anagrafici del defunto, durata concessione)».

Con tale atto approvava lo schema di atto integrativo e il Capitolato prestazionale contenente la disciplina delle attività che il Concessionario doveva compiere per il reperimento e l'aggiornamento dei dati anagrafici, così di seguito dettagliati: a) per la Parte Storica ed Ampliamento Nord: costituzione dell'archivio delle sepolture ed archivio dei defunti della parte storica; b) per l'Ipogeo srl : la ricerca per nome e cognome nelle banche dati comunali (anagrafe/stato civile) degli indirizzi attuali degli originari richiedenti l'assegnazione delle sepolture; veniva inoltre affidato alla Concessionaria l'incarico di provvedere, al termine delle attività di ricognizione e formazione dell'anagrafe delle sepolture aggiornata, in nome e per conto del Comune di Latina, alla compilazione e spedizione all'utenza dei bollettini di c/c per il recupero delle annualità che l'Amministrazione avrebbe provveduto ad anticipare.

Sempre col citato atto approvava l'elaborato contenente le "Disposizioni Operative" per l'applicazione del nuovo Regolamento Generale Cimiteriale relativo alla gestione delle sepolture e dei servizi nell'intera area cimiteriale.

Veniva, inoltre introdotta una clausola integrativa (cfr art. A-6 dell'Atto Integrativo al contratto di concessione) con la quale viene stabilito che: «il Concedente (Comune di Latina) rimane obbligato a provvedere in ogni caso al versamento in favore della Concessionaria e per ogni anno della gestione dell'importo corrispondente al mancato introito per contributo alle spese di mantenimento determinato in ragione della irrintracciabilità degli utenti onerati e sulla base del rendiconto annuale predisposto secondo quanto stabilito al punto 3) del Capitolato integrativo allo sub. A. Pertanto, per ogni annualità ed all'esito del rendiconto la Concessionaria emetterà fattura relativa agli importi integrativi a carico del Concedente il quale dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla sua ricezione».

Nel nuovo atto integrativo, repertorio n. 53296 del 10.8.2010, si prende atto della mancanza di documentazione aggiornata delle sepolture, che avrebbe consentito la spedizione delle richieste di pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cimitero, e, pertanto, del «conseguente squilibrio del Piano Economico Finanziario di concessione con il mutamento delle condizioni di base richiamate nell'art. 21 della convenzione [*articolo riguardante le condizioni di garanzia per l'equilibrio economico finanziario n.d.r.*]

Nel sopra citato art. 21 della Convenzione è stabilito al comma 3 che « la revisione della Concessione può essere disposta, con il procedimento previsto dall'articolo 22, in presenza di modificazioni dei presupposti e delle condizioni di base per l'equilibrio economico-finanziario, tra i quali quelli indicati nelle premesse». A questo riguardo, nelle premesse della Convenzione viene indicato che «i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono i seguenti: (.....) d) che l'Utenza e il Concedente versino i proventi per la cessione delle opere, per la gestione degli spazi e dei servizi comuni dell'Area Cimiteriale, nonché per quanto previsto dall'art. 23 della presente convenzione [*l'art. 23 riguarda tariffe, proventi e corrispettivi n.d.r.*]

Pertanto, al fine di riequilibrare il P.E.F. per il mancato introito del canone di mantenimento, l'atto integrativo n. 53296 stabilisce, tra l'altro, che :

- il concedente verserà entro il 31.7.2010 al concessionario l'importo previsto nel PEF alla voce «canone mantenimento comune» del primo anno di gestione (11.5.2009 – 10.5.2010) pari ad € 450.000,00 oltre Iva;
- il concedente affida alla concessionaria lo svolgimento dell'attività di ricognizione dei dati anagrafici riferiti a gli originari richiedenti o dei loro aventi causa per ogni sepoltura assegnata prima dell'avvio della nuova gestione, necessari per spedire le richieste per il pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cimitero;
- il concedente al fine di consentire al concessionario di espletare le attività di ricognizione dei dati anagrafici provvederà al riequilibrio, in via posticipata come per il primo anno, del P.E.F. del secondo anno di gestione (11.5.2010 – 10.5.2011);

- per effetto del riequilibrio del PEF operato dal concedente le somme comunque introitate per contributo al mantenimento del cimitero relativamente alle annualità 11.5.2009-10.5.2010 e 11.5.2010 – 10.5.2011 rimarranno nella disponibilità del Concedente;
- il Concedente rimane obbligato a provvedere in ogni caso al versamento in favore del concessionario e per ogni anno della gestione dell'importo corrispondente al mancato introito per contributo alle spese di mantenimento determinato in ragione della irrintracciabilità degli utenti onerati.

Con nota del 24.9.2010 la concessionaria sollecitava l'invio da parte del concedente della banca dati anagrafici e con successiva nota del 30.9.2011 indicava che « con nota del 20/7/2011 [la *Ipogeo Latina srl n.d.r.*] ha rendicontato circa le attività che ha potuto svolgere relativamente alla costruzione della banca dati degli originari richiedenti mediante acquisizione dei dati storici necessari per operare la ricerca sulle banche dati comunali. Ricerca che non ha potuto eseguire in quanto le banche dati comunali non sono state mai consegnate alla scrivente da parte del Concedente, nonostante i numerosi solleciti. Con la citata nota, inoltre, sono state trasmesse le banche dati dei nominativi degli originari richiedenti con i relativi indirizzi storici affinché l'Amministrazione provveda essa stessa alla ricerca degli indirizzi attuali».

Sempre nella sopra citata nota la Concessionaria ha evidenziato che il Concedente «ha adempiuto solo in parte agli impegni da ultimo assunti con detto atto integrativo provvedendo a corrispondere la prima annualità del contributo (maggio 2009/maggio 2010) e al versamento della prima trince del rimborso di parte degli oneri per la verifica degli indirizzi. Non ha, invece, provveduto al versamento della seconda annualità del contributo alle spese di mantenimento (periodo maggio 2010/maggio 2011) scaduta l'11 maggio 2011 e sollecitata con nota del 20/07/2011; 2) al versamento della seconda trince relativa al rimborso degli oneri per la realizzazione delle banche dello Storico e per la verifica degli indirizzi dell'Ipogeo sollecitata con nota del 20/07/2011; 3) al rimborso degli oneri di spostamento delle salme traslate dai loculi provvisori a quelli definitivi per i quali sono state emesse mensilmente le relative fatture; 4) al rimborso degli oneri per l'esumazione delle salme dal campo "B" per i quali sono state emesse le relative fatture; 5) al rimborso degli oneri per la ricognizione amministrativa delle concessioni ante nuova gestione».

Solo in data 18.2.2014, come risulta da nota della concessionaria, il Comune di Latina ha permesso l'accesso ai dati del sistema Pegaso Web (sistema contenente gli stati di famiglia); risulta poi da altre note della Ipogeo Latina srl del 23.7.2014 e 14.10.2014 che è stato possibile, in parte, ricostruire l'anagrafica delle sepolture e far partire, in un secondo momento, vale a dire nel 2015, la richiesta di pagamento agli utenti.

Infine, con nota del 29.1.2015, la Ipogeo Latina srl ha comunicato alla S.A. di aver completato le attività di verifica degli indirizzi storici degli originari richiedenti le sepolture della zona "Ampliamento Ipogeo" tramite l'utilizzo del sistema sopra citato Pegaso Web.

Infine, per quanto attiene, il pagamento delle due annualità sopra citate, Ipogeo Latina srl, in sede di audizione presso l'Ufficio istruttore dell'ANAC in data 23.4.2015, ha evidenziato che «il Comune per non penalizzare la concessione ha anticipato le prime n. 2 annualità di contributo al mantenimento come previsto dal PEF riservandosi il recupero mediante la spedizione dei bollettini» - le due fatture 1168 del 10.8.2010 e 1008 del 04.7.2011 relative alle prime due annualità di gestione risultano saldate - e che «nel 2015, all'esito delle operazioni di verifica anagrafica e per i soggetti ivi rintracciati, la società è stata autorizzata ad inviare i bollettini per conto del Comune per la riscossione del contributo di mantenimento del complesso cimiteriale, relativamente alle citate prime due annualità che fino a quel momento non erano mai state richieste agli utenti. Gli introiti vanno nelle casse comunali».

La situazione dei contributi al mantenimento del cimitero urbano, da comunicazione del Concessionario del 20.11.2015, è la seguente: «1° e 2° annualità (dal 11/05/2009 al 10/05/2011): la scrivente ha provveduto per conto dell'Amministrazione Comunale all'invio dei bollettini ai soggetti "rintracciati" in esito all'accesso al programma PegasoWeb consentito dal maggio 2014, così come ampiamente già rendicontato ed esplicitamente convenuto; - 3°, 4° e 5° annualità (dal 11/05/2011 al 10/05/2014): ai sensi del citato atto aggiuntivo e nell'allora perdurante impossibilità di accedere ai dati anagrafici i pagamenti relativi rimangono per contratto a carico dell'Ente. Per dette annualità parrebbe opportuno che Codesta Amministrazione stabilisca le modalità di recupero dall'utenza relativamente alle posizioni nel frattempo "rintracciate", al cui riguardo l'atto aggiuntivo nulla dispone; - 6° e 7° annualità (dal 11/05/2014 al 10/05/2016): la scrivente sta provvedendo ad inviare ai soggetti "rintracciati" all'esito delle verifiche come sopra effettuate, i bollettini e le fatture per l'incasso diretto delle relative somme. I canoni di manutenzione relativi ai nominativi "non rintracciati" rimangono, come per le precedenti annualità, contrattualmente a carico dell'Ente e tali rimarranno per le annualità a venire».

Da quanto sopra esposto risulta che il Concessionario lamenta che la S.A. non abbia stabilito le modalità di recupero per le sopra citate 3°, 4° e 5° annualità (dal 11/05/2011 al 10/05/2014), non precisato nel citato Atto Aggiuntivo del 2010; nella citata nota del 23.11.2015 il Concedente ha inoltre evidenziato che «Per tutte le posizioni decorre il termine prescrizione che, per gli oneri relativi alla terza annualità, maturerà nel mese di maggio del 2016, per la quarta nel mese di maggio del 2017 e così di seguito. Detto termine potrà essere interrotto da una Vs rituale messa in mora, ovvero da iniziative aventi analogo effetto in riferimento alla pluralità di soggetti non rintracciati, come tali a carico dell'Ente, in difetto della quale i citati soggetti beneficerebbero della prescrizione»; a questo proposito l'esponente ha comunicato che con nota inviata al Commissario ed al RUP la società ha evidenziato la

prescrizione delle prime annualità del contributo per le quali non sarà successivamente possibile riscuotere.

Situazione di emergenza – Lavori urgenti – loculi provvisori

Ipogeo srl. ha lamentato che, per il perdurare della mancata approvazione della progettazione definitiva, si è venuta a creare una situazione di carenza dei sepolcri e il Comune ha autorizzato solo il compimento di una “Fase Esecutiva”, rispetto a quelle stabilite nella Concessione, per un valore di investimenti in opere pari ad € 4.260.529,88, oltre iva, stimando circa n. 1.208 giorni di mancata produzione.

Per garantire il servizio pubblico di sepoltura è stato modificato il piano realizzativo originariamente previsto ed è stato approvato, per ragioni d’urgenza, il progetto esecutivo relativo alla 7^ fase esecutiva, anticipata in luogo della prima (si fa riferimento alle fasi di ampliamento esecutive indicate nella Concessione all’art.4, ove viene specificato che per ogni fase esecutiva insieme alla progettazione esecutiva sarà redatto il Piano degli Investimenti, il Prospetto delle Fonti di copertura ed il Piano Economico e Finanziario).

Inoltre, come evidenziato nell’Atto di citazione della Ipogeo srl presso il Tribunale di Latina del 15.12.2014, la S.A. ha autorizzato nel corso degli anni l’utilizzo e l’approntamento di loculi provvisori per far fronte, nelle more dell’approvazione della progettazione definitiva, alla carenza di sepolcri.

Ad oggi, secondo quanto dichiarato durante l’audizione dell’esponente del 27.1.2016, lo stesso avrebbe realizzato complessivamente circa n. 1.000 loculi provvisori di cui circa n. 200 nel corso del 2015.

Tentativo componimento bonario e citazione al Tribunale di Latina del 15.12.2014

Con nota 39091 del 13.3.2013 il Concessionario, per il prolungarsi dei tempi di approvazione della progettazione definitiva e per i ritardi nel pagamento delle prestazioni effettuate, ha chiesto al R.U.P. di attivare il procedimento di componimento bonario come previsto dall’art. 17 della Convenzione, per definire in via transattiva l’entità dei danni subiti ed il pagamento delle prestazioni effettuate extra contratto.

Riassumendo il contenuto della nota il concessionario ha evidenziato: maggiori oneri e interessi per la mancata approvazione del progetto definitivo; conseguenze derivanti dalla mancata applicazione delle disposizioni contrattuali; maggiori prestazioni rese; mancato adeguamento degli impianti all’interno del cimitero storico; mancato pagamento delle fatture relative allo spostamento delle salme dai loculi provvisori e mancato pagamento delle fatture scadute relative al canone di mantenimento non percepito.

Il R.U.P., come indicato nella «Relazione sullo stato dell’arte ed ipotesi di accordo conciliativo» del 21.7.2014, ha provveduto ad attivare, in conformità a quanto stabilito dell’art.17 del contratto di concessione, un tavolo conciliativo per verificare e negoziare le richieste della Concessionaria e, per

l'assistenza nella fase di contrattazione con la Concessionaria, ha provveduto a nominare, con determina dirigenziale n.918 del 9.5.2013, il Segretario Generale ed il Coordinatore dell'ufficio legale quali componenti di supporto; a decorrere dal 30.5.2013 con più incontri, avvenuti in data 30.5.2013, 11.7.2013, 18.7.2013, 23.7.2013, 1.8.2013 e 7.8.2013, con la Ipogeo srl sono state esaminate le richieste risarcitorie e le condizioni per superare la fase di stallo.

Il Rup ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione con nota del 21.7.2014 la proposta di delibera di C.C. n. 761/2013 relativa alla ipotesi di definizione delle controversie insorte; a tale proposta di provvedimento veniva allegato lo schema di proposta conciliativa contenente, tra l'altro, l'accettazione da parte della Concessionaria, della somma risarcitoria di € 1.006.667,48 oltre Iva.

Dalla relazione del R.U.P. del 21.7.2014 sopra citata risultava che l'Amministrazione comunale volesse «definire il precontenzioso instauratosi con il Concessionario e, nel contempo, individuare una soluzione percorribile per addivenire alla soppressione del pagamento del contributo di mantenimento posto a carico degli assegnatari delle sepolture senza che la stessa gravi sul bilancio comunale. La eliminazione della formula relativa al pagamento del contributo al mantenimento è alquanto rilevante per il Concessionario in quanto il venire meno dei relativi flussi finanziari risulta fortemente penalizzante per la sostenibilità finanziaria dell'opera, già sensibilmente aggravata dalle vicende legate all'indisponibilità dei dati relativi alle sepolture e per la conseguente esposizione economica a causa dei mancati incassi di detto canone negli ultimi tre anni. Occorre, pertanto, individuare un'ipotesi conciliativa che consenta di reperire laddove possibile le risorse che compensino il venir meno per tutta la durata trentennale della concessione».

L'esponente, stante la non intervenuta approvazione del progetto definitivo e il mancato pagamento di alcune fatture presentate, ha citato in giudizio il Comune in data 15.12.2014, specificando che «la struttura della concessione in “finanza di progetto” comporta che il ritardato e/o mancato pagamento dei crediti maturati per i servizi svolti incide con effetti gravemente ed immediatamente pregiudizievoli sui flussi di cassa previsti e necessari alla sostenibilità finanziaria dell'intero progetto di intervento, posto interamente a carico della Concessionaria» e chiedendo al Tribunale la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di € 1.830.591,06, di cui di cui € 132.473,45 per interessi calcolati sino al 31.10.2014, e di accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Latina alle obbligazioni derivanti dal contratto di Concessione e successivi atti integrativi, condannando il concedente al pagamento della somma complessiva di € 13.798.244,61.

Successivamente il RUP con nota 39059 del 18.3.2015 ha trasmesso all'Amministrazione un nuovo schema per una ipotesi di transazione, specificando che «La presente ipotesi ove sia condivisa, e approvata, dall'Amministrazione potrebbe essere portata all'attenzione della Concessionaria al fine di

pervenire alla chiusura del contenzioso instauratosi e superare tutte le criticità gestionali che si sono verificate sin dall'avvio della concessione».

Inoltre il RUP rileva che « non si concorda sulla indicazione di anticipare al Concessionario il canone di mantenimento relativo alle *"sepulture rintracciabili"* ma in linea, con quanto stabilito dal Commissario Straordinario, con il provvedimento n. 44 del 30.7.2010, trasfuso nell'Atto Integrativo alla concessione rep. 53296 del 10.8.2010, si ritiene coerente anticipare al Concessionario le somme relative alla 3,4,5 e 6 annualità per tutte le *"sepulture non rintracciabili"* così come riportate nel punto 1 della voce "definizione degli aspetti patrimoniali e coperture" della proposta allegata».

Infine, in sede di audizione, l'esponente ha riferito di aver presentato «in sollecitazione del Comune, al fine di superare la situazione di 'conflitto sociale' riferita al contributo annuale sulle sepolture, una proposta per trovare un riequilibrio del PEF senza impiego diretto di risorse pubbliche. Allo stato non è prevenuta risposta dal Comune».

Permane, inoltre, il contenzioso avanzato in sede civile dal Concessionario inerente anche le fatture non pagate dal Concedente.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente si evidenzia che la S.A. ha deciso di ricorrere al sistema della finanza di progetto per la progettazione, costruzione, ampliamento e gestione del cimitero urbano; tale sistema implica da una parte l'interesse della S.A. a veder realizzata un'opera di cui ha necessità e dall'altra il ricorso ad un partner privato per investimenti che dovranno essere remunerati con la gestione delle opere; tale genere di operazione implica il trasferimento del rischio operativo al concessionario, rischio legato alla esecuzione dei lavori e alla gestione dei servizi, vale a dire la possibilità di non riuscire a recuperare il capitale investito.

Il ricorso a tale procedura impone alla S.A. da una parte di valutare attentamente la finanziabilità del progetto ed i rischi o le criticità che l'operazione potrebbe comportare e, dall'altra di assicurare il reale bilanciamento degli interessi coinvolti.

Inoltre la finanza di progetto, per sua natura poiché deve garantire la remunerazione dell'investimento, implica lo svolgimento dell'operazione per un lungo arco temporale che impone alle parti in gioco – concedente e concessionario- di essere lungimiranti e dunque di saper gestire e prevenire criticità od elementi di attrito che potrebbero rallentare o compromettere l'intera operazione.

Nel caso di specie si sono presentate numerose criticità; le principali sono individuabili nella difficoltà di identificazione dei soggetti titolari o referenti per le sepolture – solo in parte risolta da quanto agli atti - con relativo ritardo nella richiesta del contributo alla gestione dell'area cimiteriale, nonché il forte ritardo nella approvazione del progetto definitivo, avvenuta solo ad inizio 2016.

Quest'ultimo aspetto non ha permesso l'avvio tempestivo dei lavori di ampliamento ed ha causato la conseguente carenza di sepolture e la decisione di approntare ed utilizzare loculi provvisori con relativi extra esborsi da parte del concedente.

Dalla stazione appaltante non è stata fornita una chiara motivazione circa il ritardo nell'approvazione della progettazione definitiva, avvenuta solo ad inizio 2016; si prende comunque atto che la S.A. ha ribadito la necessità di garantire il regolare svolgimento della concessione in project financing e, quindi, l'interesse a proseguire il rapporto; ed il Commissario Prefettizio ha infine approvato il progetto definitivo con delibera n. 24 del 20.1.2016.

Tra le criticità, oltre alla difficoltà di rintracciare i soggetti titolari o referenti per le sepolture, non sono da trascurare anche le resistenze da parte degli utenti all'introduzione effettiva di un nuovo canone denominato, come da art. 23 della convenzione, «Contributo per le Spese Comuni di Mantenimento dell'Area Cimiteriale»; tale contributo è stato infatti applicato anche per le sepolture preesistenti alla convenzione. L'amministrazione non sembra aver affrontato tale questione con adeguata tempestività.

Si rileva, riguardo all'applicazione del pagamento del contributo di mantenimento posto a carico degli assegnatari delle sepolture, al di là di ogni valutazione circa la scelta dell'amministrazione di introdurre tale contributo, come questo sia rilevante al fine di garantire l'equilibrio del P.E.F. e come, pertanto, eventuali modifiche su questo aspetto richiedano da parte della concedente una attenta valutazione, non ultima l'esigenza di valutare se una modifica di quanto stipulato al riguardo tra il concedente ed il concessionario possa apportare modifiche sostanziali tali da stravolgere le condizioni poste a base di gara.

Si evidenzia al riguardo che i termini economici del rapporto di concessione di regola non possono essere modificati, nel corso del suo svolgimento, tranne che in casi ben dettagliati dalla normativa, in quanto, così facendo, verrebbe del tutto vanificato lo scopo del meccanismo concorrenziale di scelta del contraente e le condizioni che sono state poste a base di gara.

Si evidenzia inoltre che, come sopra richiamato, il rischio operativo deve rimanere in carico al concessionario e la S.A. deve attentamente valutare gli eventuali cambiamenti che intenda porre in essere; poiché sono in corso tra le parti tentativi di transazione, la S.A. deve prestare attenzione ad una corretta allocazione dei rischi tra privato e amministrazione in modo da evitare il trasferimento del rischio in capo al concessionario sul concedente.

L'esponente lamenta inoltre il mancato pagamento e certificazione di diverse fatture; si rileva, a questo proposito, che è pendente presso il Tribunale di Latina il giudizio civile e, chiaramente, molte questioni evidenziate dall'esponente, attesa l'assenza di ulteriori margini di intervento per l'Autorità, sono suscettibili di trovare soluzione nell'ambito della definizione del contenzioso tra le parti, ove potranno essere valutate le concrete circostanze in relazione con le statuizioni contrattuali.

Inoltre sono stati realizzati complessivamente circa n. 1.000 loculi provvisori di cui circa n. 200 nel corso del 2015; tali loculi appaiono costituire un extra costo rispetto alla concessione e potrebbero generare, nel corso degli anni, ulteriori costi dovuti alla traslazione delle salme dai loculi provvisori a quelli definitivi a cui si aggiungerebbero i costi di smantellamento delle strutture temporanee.

Al riguardo è da evidenziare come il Concessionario, di contro al ritardo nell'avvio di alcune attività previste nella concessione, abbia comunque beneficiato dell'affidamento dei lavori relativi ai loculi provvisori, per i quali risulta aver comunque percepito somme per la concessione delle sepolture; tale aspetto dovrà essere adeguatamente valutato nell'ambito del contenzioso tra le parti.

Per quanto riguarda l'atto di sindacato ispettivo che faceva riferimento ad una possibile modifica successiva del project financing con estensione della concessione di servizi inizialmente non previsti, dalla documentazione acquisita si riscontra che con deliberazione di G.M. 66/2007, come riportato nella Convenzione tra le parti rep. 50.503 del 11.3.2009, sono stati già previsti sia la progettazione e l'ampliamento del cimitero urbano che la gestione dell'intero complesso cimiteriale.

Quanto sopra trova conferma anche nel bando (19.6.2007) per l'affidamento in project financing della concessione per l'Ampliamento del Cimitero urbano di Latina che, nonostante nel titolo riporti l'indicazione, quale oggetto, della «progettazione costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero urbano», al punto II «Descrizione dell'oggetto della concessione» precisa che questa comprende «la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell'intervento di ampliamento del Cimitero Urbano, la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso cimiteriale, nonché la gestione economica e funzionale dei servizi cimiteriali sull'intera "Area Cimiteriale"».

Risulta, pertanto, che la Ipogeo Latina SRL, in quanto società di progetto costituita dall'ATI aggiudicataria ex art. 156 del d.lgs. 163/2006, è concessionaria sia della progettazione, costruzione dell'ampliamento del cimitero sia della gestione del complesso cimiteriale.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- appare che la S.A. non abbia compiutamente ed approfonditamente valutato, in sede di studio dell'intervento, le criticità e le difficoltà che sarebbero potute derivare dalla ricostruzione dell'anagrafica delle sepolture e dall'imposizione di un nuovo tributo sulle stesse;
- eventuali modifiche legate all'applicazione del pagamento del contributo di mantenimento posto a carico degli assegnatari delle sepolture, contributo che garantisce l'equilibrio del P.E.F., richiedono da parte della concedente una attenta valutazione, finalizzata a verificare se questa possa apportare modifiche sostanziali tali da stravolgere le condizioni poste a base di gara;
- non sono state chiarite dall'amministrazione le motivazioni circa i ritardi della procedura di

approvazione del progetto definitivo e non può non rilevarsi una sostanziale inerzia da parte dell'amministrazione prima di pervenire alla soluzione della problematica; tale situazione ha comportato maggiori oneri a carico della amministrazione causando il protrarsi di una situazione di criticità in relazione alle esigenze di sepoltura;

- il Comune, infatti, stante la situazione di emergenza circa la disponibilità delle sepolture, ha fatto approntare numerosi loculi provvisori – complessivamente circa n.1.000 – con esborsi aggiuntivi, non solo per la loro realizzazione ma anche per un possibile futuro smantellamento degli stessi e traslazione delle salme dai loculi provvisori a quelli definitivi;
- si rileva l'assenza di ulteriori margini di intervento per l'Autorità atteso che la concessione appare all'attualità sbloccata con l'avvenuta approvazione del progetto e che è pendente un contenzioso tra le parti, nel quale potranno essere valutate le concrete circostanze e responsabilità con riferimento alle statuizioni contrattuali;
- in caso di accordo transattivo la S.A. dovrà prestare attenzione ad una corretta allocazione dei rischi tra privato e amministrazione in modo da evitare il trasferimento di rischi posti a carico del concessionario sul concedente;
- dispone l'invio da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla S.A, ed all'esponente;
- dispone l'invio della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per la valutazione di profili di possibile danno erariale;
- dispone l'invio della presente deliberazione in risposta al sindacato ispettivo 4- 03647 del Sen. Vacciano al Ministro dell'interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per i rapporti con il Parlamento Uff. III – Serv. I.
- invita, infine, l'Amministrazione a pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito istituzionale nella sezione trasparenza

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 maggio 2016
Il Segretario, *Maria Esposito*